ACCORDO

sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America

SOMMARIO

Preambolo	
Articolo 1	Oggetto e scopo
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Campo d'applicazione del presente accordo in relazione ai trattati bilaterali di mutua assistenza giudiziaria tra Stati Uniti e Stati membri e in loro mancanza
Articolo 4	Accertamenti bancari
Articolo 5	Squadre investigative comuni
Articolo 6	Collegamento in videoconferenza
Articolo 7	Trasmissione accelerata di richieste
Articolo 8	Assistenza giudiziaria alle autorità amministrative
Articolo 9	Restrizioni all'uso per motivi di protezione dei dati personali e di altro tipo
Articolo 10	Richiesta di riservatezza da parte dello Stato richiedente
Articolo 11	Consultazioni
Articolo 12	Applicazione nel tempo
Articolo 13	Inderogabilità
Articolo 14	Futuri trattati bilaterali di assistenza giudiziaria tra Stati Uniti e Stati membri
Articolo 15	Designazioni e notificazioni
Articolo 16	Applicazione territoriale
Articolo 17	Riesame
Articolo 18	Entrata in vigore e denuncia
Nota esplicativa	

L'UNIONE EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA,

DESIDEROSI di agevolare ulteriormente la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea e gli Stati Uniti d'America,

DESIDEROSI di lottare contro la criminalità in modo più efficace quale mezzo per proteggere le rispettive società democratiche e i valori comuni,

NEL DEBITO RISPETTO dei diritti della persona e dello Stato di diritto,

TENENDO CONTO delle garanzie stabilite nei rispettivi ordinamenti giuridici che sanciscono per l'indiziato di reato il diritto a un processo equo nonché il diritto ad una sentenza pronunciata da un tribunale imparziale costituito a norma di legge,

DESIDEROSI di concludere un accordo relativo all'assistenza giudiziaria in materia penale,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

Articolo 1

Oggetto e scopo

Le parti contraenti si impegnano, in conformità delle disposizioni del presente accordo, a prevedere l'intensificazione della cooperazione e della mutua assistenza giudiziaria.

Articolo 2

Definizioni

1. Per «parti contraenti» si intendono l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America.

2. Per «Stato membro» si intende uno Stato membro dell'Unione europea.

Articolo 3

Campo d'applicazione del presente accordo in relazione ai trattati bilaterali di mutua assistenza giudiziaria tra Stati Uniti e Stati membri e in loro mancanza

1. L'Unione europea, a norma del trattato sull'Unione europea, e gli Stati Uniti d'America provvedono a che le disposizioni del presente accordo siano applicate in relazione ai trattati bilaterali di mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America, vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, alle condizioni seguenti.

a) L'articolo 4 si applica per l'individuazione di conti e transazioni finanziari, ad integrazione dei poteri già conferiti dalle disposizioni del trattato bilaterale.

b) L'articolo 5 si applica per autorizzare la costituzione e le attività di squadre investigative comuni, ad integrazione dei poteri già conferiti dalle disposizioni del trattato bilaterale.

c) L'articolo 6 si applica per autorizzare l'assunzione della deposizione di una persona che si trova nello Stato richiesto mediante tecnologie di trasmissione video tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto, ad integrazione dei poteri già conferiti dalle disposizioni del trattato bilaterale.

d) L'articolo 7 si applica per autorizzare l'impiego di mezzi di comunicazione rapida, ad integrazione dei poteri già conferiti dalle disposizioni del trattato bilaterale.

e) L'articolo 8 si applica per autorizzare la prestazione di mutua assistenza giudiziaria alle autorità amministrative interessate, ad integrazione dei poteri già conferiti dalle disposizioni del trattato bilaterale.

f) Fatti salvi i suoi paragrafi 4 e 5, l'articolo 9 si applica in sostituzione, o in mancanza, di disposizioni del trattato bilaterale che disciplinano le restrizioni all'uso di informazioni o mezzi di prova trasmessi allo Stato richiedente e che disciplinano la prestazione condizionale o il rifiuto dell'assistenza per motivi di protezione dei dati.

g) L'articolo 10 si applica in mancanza di disposizioni del trattato bilaterale relative alle circostanze in cui lo Stato richiedente può chiedere che la sua richiesta sia protetta da riservatezza.

2. a) L'Unione europea, a norma del trattato sull'Unione europea, provvede a che ciascuno Stato membro confermi, mediante strumento scritto tra di esso e gli Stati Uniti d'America, che il pertinente trattato bilaterale di mutua assistenza giudiziaria in vigore con gli Stati Uniti d'America è applicato come stabilito dal presente articolo.

b) L'Unione europea a norma del trattato sull'Unione europea provvede a che i nuovi Stati membri che aderiscono all'Unione europea successivamente all'entrata in vigore del presente accordo e che sono dotati di trattati bilaterali di mutua assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti d'America adottino le misure di cui alla lettera a).

c) Le parti contraenti si adoperano per concludere la procedura di cui alla lettera b) prima della data prevista per l'adesione di un nuovo Stato membro o al più presto dopo l'adesione. L'Unione europea notifica agli Stati Uniti d'America la data di adesione dei nuovi Stati membri.

3. a) L'Unione europea, a norma del trattato sull'Unione europea, e gli Stati Uniti d'America provvedono inoltre a che le disposizioni del presente accordo si applichino in mancanza di un trattato bilaterale di mutua assistenza giudiziaria in vigore tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America.

b) L'Unione europea a norma del trattato sull'Unione europea provvede a che tale Stato membro confermi, mediante strumento scritto tra di esso e gli Stati Uniti d'America, l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

c) L'Unione europea a norma del trattato sull'Unione europea provvede a che i nuovi Stati membri che aderiscono all'Unione europea successivamente all'entrata in vigore del presente accordo e che non hanno concluso trattati bilaterali di mutua assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti d'America adottino le misure di cui alla lettera b).

4. Se alla data di adesione non è stata espletata la procedura di cui al paragrafo 2, lettera b) e al paragrafo 3, lettera c), le disposizioni del presente accordo si applicano nei rapporti tra gli Stati Uniti d'America e il nuovo Stato membro a decorrere dalla data in cui si sono notificati l'avvenuto espletamento delle procedure interne a tal fine necessarie e l'hanno notificato all'Unione europea.

5. Le parti contraenti convengono che il presente accordo riguarda esclusivamente l'assistenza giudiziaria tra gli Stati interessati. Le disposizioni del presente accordo non conferiscono a un privato alcun diritto a ottenere, sopprimere o escludere mezzi di prova né a impedire l'esecuzione di una richiesta, né a estendere o limitare i diritti altrimenti previsti dalla normativa nazionale.

Articolo 4

Accertamenti bancari

1. a) Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto accerta prontamente, a norma del presente articolo, se alle banche ubicate nel suo territorio risulta che una determinata persona fisica o giuridica sospettata o imputata di un reato è titolare di uno o più conti bancari. Lo Stato richiesto comunica senza indugio allo Stato richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.

b) Gli accertamenti di cui alla lettera a) possono anche essere compiuti per raccogliere:

i) informazioni su persone fisiche o giuridiche condannate per un reato o altrimenti implicate in un reato;

ii) informazioni presso istituti finanziari diversi dalle banche, o

iii) su transazioni finanziarie slegate da conti.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 include:

a) informazioni sull'identità della persona fisica o giuridica utili per localizzare i conti o le transazioni; e

b) informazioni sufficienti a permettere all'autorità competente dello Stato richiesto di:

i) sospettare ragionevolmente che la persona fisica o giuridica in questione sia implicata in un reato e che le banche o istituti finanziari diversi dalle banche nel territorio dello Stato richiesto possano disporre delle informazioni richieste;

ii) giungere alla conclusione che le informazioni richieste riguardano un'indagine o un procedimento penale;

c) per quanto possibile, indicazioni sulla banca o sull'istituto finanziario non bancario eventualmente interessati e altre informazioni che possono contribuire a circoscrivere gli accertamenti.

3. La trasmissione delle richieste di assistenza a norma del presente articolo è effettuata tramite:

a) le autorità centrali competenti per l'assistenza giudiziaria negli Stati membri o le autorità nazionali degli Stati membri competenti per le indagini o l'azione penale, designate a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, e

b) le autorità nazionali degli Stati Uniti competenti per le indagini o l'azione penale, designate a norma dell'articolo 15, paragrafo 2.

Le parti contraenti possono, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, concordare mediante scambio di note diplomatiche, di cambiare, i canali tramite i quali sono effettuate le richieste ai sensi del presente articolo.

4. a) Fatta salva la lettera b) uno Stato può, in applicazione dell'articolo 15, limitare il proprio obbligo di prestare assistenza a norma del presente articolo:

i) ai reati punibili dalla legge sia dello Stato richiesto sia dello Stato richiedente;

ii) ai reati punibili con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a quattro anni nello Stato richiedente e a due anni nello Stato richiesto; oppure

iii) a determinati reati gravi punibili dalla legge sia dello Stato richiesto sia dello Stato richiedente.

b) Lo Stato che limita il proprio obbligo, a norma della lettera a), punto ii) o iii), permette almeno gli accertamenti sui conti associati ad attività terroristiche e al riciclaggio dei proventi di una vasta gamma di gravi attività criminali, punibili dalla legge sia dello Stato richiesto sia dello Stato richiedente.

5. L'assistenza non può essere rifiutata, a norma del presente articolo, per motivi di segreto bancario.

6. Lo Stato richiesto risponde a una richiesta volta alla trasmissione dei dati inerenti ai conti o transazioni individuati in applicazione del presente articolo attenendosi alle disposizioni del pertinente trattato di mutua assistenza giudiziaria in vigore tra gli Stati interessati o, in mancanza di questo, ottemperando ai requisiti della sua normativa nazionale.

7. Le parti contraenti provvedono a che l'applicazione del presente articolo non comporti oneri straordinari per lo Stato richiesto. Qualora siffatti oneri risultino comunque per lo Stato richiesto, anche riguardo alle banche o per l'utilizzazione dei mezzi di comunicazioni di cui al presente articolo, le parti contraenti procedono immediatamente a consultazioni per facilitare l'applicazione del presente articolo, anche tramite l'adozione dei provvedimenti necessari per limitare gli oneri presenti e futuri.

Articolo 5

Squadre investigative comuni

1. Le parti contraenti che non hanno ancora proceduto in tal senso prendono le misure necessarie a permettere la costituzione e l'operatività di squadre investigative comuni nel rispettivo territorio, di ciascuno Stato membro e degli Stati Uniti d'America, al fine di agevolare le indagini o azioni penali che coinvolgono uno o più Stati membri e gli Stati Uniti d'America, ove ritenuto appropriato sia dallo Stato membro interessato che dagli Stati Uniti d'America.

2. Le autorità competenti, responsabili delle indagini o dell'azione penale, designate dallo Stato interessato, concordano le procedure secondo cui la squadra deve operare, quali composizione, durata, ubicazione, organizzazione, funzioni, scopo e condizioni per la partecipazione dei membri della squadra di uno Stato alle attività investigative svolte nel territorio di un altro Stato.

3. Ai fini della costituzione e dell'operatività di dette squadre, le autorità competenti, designate dallo Stato interessato, comunicano direttamente, salvo quando si ritiene che la complessità eccezionale, la vastità del campo d'intervento o la presenza di altre circostanze impongano un maggior accentramento del coordinamento su tutti gli aspetti o alcuni di essi; in tal caso gli Stati possono concordare altri canali di comunicazione appropriati.

4. Se la squadra investigativa comune ravvisa la necessità che in uno degli Stati che hanno costituito la squadra siano adottate misure investigative, uno dei membri della squadra di detto Stato può farne direttamente richiesta alle proprie autorità competenti senza che gli altri Stati debbano presentare una richiesta di assistenza giudiziaria. I parametri giuridici necessari per ottenere la misura in tale Stato sono quelli applicabili alle attività investigative condotte a livello nazionale.

Articolo 6

Collegamento in videoconferenza

1. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per consentire l'impiego di tecnologie per il collegamento video tra ciascuno Stato membro e gli Stati Uniti d'America per l'assunzione della deposizione in un procedimento, per il quale è disponibile l'assistenza giudiziaria, di un testimone o di un perito che si trova nello Stato richiesto, se tale tipo di assistenza non è ancora disponibile. Ove non espressamente previste nel presente articolo, si applicano a tale procedura le modalità previste nel pertinente trattato di assistenza giudiziaria in vigore tra gli Stati in questione o nel diritto dello Stato richiesto, a seconda dei casi.

2. Salvo diversa intesa tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto, lo Stato richiedente sostiene i costi per stabilire e mantenere il collegamento video. Gli altri costi risultanti dalla prestazione dell'assistenza (comprese le spese di viaggio dei partecipanti nello Stato richiesto) sono imputati secondo le disposizioni applicabili del trattato di assistenza giudiziaria in vigore tra gli Stati interessati, o, in mancanza di un siffatto trattato, secondo quanto convenuto tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto.

3. Lo Stato richiedente e lo Stato richiesto si possono consultare per favorire la soluzione delle eventuali questioni giuridiche, tecniche o logistiche connesse con l'esecuzione della richiesta.

4. Fatta salva la competenza giurisdizionale ai sensi della legge dello Stato richiedente, la falsa testimonianza intenzionale o altro comportamento scorretto del testimone o del perito nel corso del collegamento in videoconferenza è punibile nello Stato richiesto nello stesso modo in cui sarebbe punito nell'ambito di un procedimento nazionale.

5. Il presente articolo lascia impregiudicato il ricorso agli altri mezzi disponibili per ottenere la deposizione nello Stato richiesto in virtù del trattato o della legge applicabile.

6. Il presente articolo lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni degli accordi bilaterali di mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America che esigono o consentono l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza per fini non menzionati al paragrafo 1, compreso ai fini dell'identificazione di persone o cose o dell'assunzione di dichiarazioni nel corso dell'indagine. Ove non già previsto dal trattato o dalla legge applicabile, uno Stato può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza in detti casi.

Articolo 7

Trasmissione rapida di richieste

Le richieste di mutua assistenza giudiziaria e le comunicazioni ad esse relative possono essere inoltrate con mezzi di comunicazione rapida, compresi fax e posta elettronica, con riserva di successiva conferma formale, se lo Stato richiesto la esige. Lo Stato richiesto può rispondere alla richiesta con uno di tali mezzi di comunicazione rapida.

Articolo 8

Assistenza giudiziaria alle autorità amministrative

1. L'assistenza giudiziaria è concessa altresì a un'autorità amministrativa nazionale che indaga su un comportamento, in conformità degli specifici poteri amministrativi o regolamentari conferitile per procedere a tali indagini, allo scopo di perseguire penalmente detto comportamento o di rinviare il caso alle autorità preposte alle indagini o all'azione penale. L'assistenza giudiziaria può essere concessa anche ad altre autorità amministrative nelle medesime circostanze. L'assistenza giudiziaria non è disponibile per materie per le quali l'autorità amministrativa prevede che non si proceda, a seconda dei casi, all'azione penale o al rinvio.

2. a) La trasmissione delle richieste di assistenza a norma del presente articolo è effettuata tramite le autorità centrali designate in virtù del trattato bilaterale di mutua assistenza giudiziaria in vigore tra gli Stati interessati o tramite altre autorità eventualmente designate di comune accordo dalle autorità centrali.

b) In mancanza di un trattato, la trasmissione delle richieste è effettuata tramite il dipartimento della Giustizia statunitense e il ministero della Giustizia dello Stato membro interessato, o, in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, analogo ministero, competente per la trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, o tramite altre autorità eventualmente designate di comune accordo dal dipartimento della Giustizia e detto ministero.

3. Le Parti contraenti provvedono a che l'applicazione del presente articolo non comporti oneri straordinari per lo Stato richiesto. Qualora siffatti oneri risultino comunque per lo Stato richiesto, le Parti contraenti procedono immediatamente a consultazioni per facilitare l'applicazione del presente articolo, anche tramite l'adozione dei provvedimenti necessari per limitare gli oneri presenti e futuri.

Articolo 9

Restrizioni all'uso per motivi di protezione dei dati personali e di altro tipo

1. Lo Stato richiedente può utilizzare i mezzi di prova o le informazioni ottenuti dallo Stato richiesto:

a) ai fini delle sue indagini e procedimenti penali;

b) per la prevenzione di una minaccia immediata e grave per la sua sicurezza pubblica;

c) nei suoi procedimenti giudiziari non penali o amministrativi direttamente connessi con le indagini o i procedimenti:

i) menzionati alla lettera a), oppure

ii) per i quali è stata prestata assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 8;

d) per qualsiasi altra finalità se le informazioni o i mezzi di prova sono stati resi pubblici nel quadro dei procedimenti per i quali sono stati trasmessi, o in qualsiasi altra situazione di cui alle lettere a), b) e c);

e) per qualsiasi altra finalità, solo previa autorizzazione dello Stato richiesto.

2. a) Il presente articolo lascia impregiudicata la facoltà dello Stato richiesto di imporre condizioni supplementari in casi determinati, laddove l'inadempimento di tali condizioni impedisca il soddisfacimento della specifica richiesta di assistenza. Qualora siano state imposte condizioni supplementari conformemente alla presente lettera, lo Stato richiesto può esigere che lo Stato richiedente fornisca precisazioni sull'uso dei mezzi di prova o delle informazioni.

b) Lo Stato richiesto non può imporre restrizioni generiche, con riferimento alle norme giuridiche dello Stato richiedente in materia di trattamento dei dati personali, quale condizione di cui alla lettera a) per la comunicazione di mezzi di prova o di informazioni.

3. Qualora lo Stato richiesto, successivamente alla comunicazione allo Stato richiedente, venga a conoscenza di circostanze che potrebbero indurlo a prevedere una condizione supplementare in un determinato caso, esso può consultarsi con lo Stato richiedente per determinare in quale misura i mezzi di prova e le informazioni possano essere protetti.

4. Lo Stato richiesto può applicare, invece del presente articolo, la disposizione sulla restrizione d'uso prevista dal pertinente trattato bilaterale di assistenza giudiziaria se ne risulta una restrizione minore all'uso delle informazioni e dei mezzi di prova.

5. Se il trattato bilaterale di assistenza giudiziaria tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America, in vigore alla data della firma del presente accordo, consente limitazioni dell'obbligo di prestare assistenza per determinati reati tributari, lo Stato membro interessato può indicare, nello scambio di strumenti scritti con gli Stati Uniti d'America di cui all'articolo 3, paragrafo 2, che per tali reati continuerà ad applicare la disposizione sulla restrizione d'uso contenuta in detto trattato.

Articolo 10

Richiesta di riservatezza da parte dello Stato richiedente

Lo Stato richiesto si adopera al massimo per garantire la riservatezza della richiesta e del suo contenuto se così gli è domandato dallo Stato richiedente. Se la richiesta non può essere eseguita senza violare la riservatezza domandata, l'autorità centrale dello Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente, il quale decide se essa debba essere eseguita comunque.

Articolo 11

Consultazioni

Le parti contraenti si consultano secondo necessità per assicurare la massima efficacia nell'applicazione del presente accordo nonché per agevolare la composizione delle eventuali controversie sulla sua interpretazione o applicazione.

Articolo 12

Applicazione nel tempo

1. Il presente accordo si applica ai reati commessi sia precedentemente sia successivamente alla sua entrata in vigore.

2. Il presente accordo si applica alle richieste di assistenza giudiziaria trasmesse successivamente alla sua entrata in vigore. Gli articoli 6 e 7 si applicano tuttavia alle richieste che alla data dell'entrata in vigore dell'accordo sono pendenti nello Stato richiesto.

Articolo 13

Inderogabilità

Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), il presente accordo lascia impregiudicata la facoltà dello Stato richiesto di addurre i motivi di rifiuto di assistenza previsti da un trattato bilaterale di assistenza giudiziaria o, in mancanza di questo, derivanti dai suoi pertinenti principi giuridici, e inoltre quando l'esecuzione della richiesta ne pregiudicherebbe la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali.

Articolo 14

Futuri trattati di assistenza giudiziaria tra Stati Uniti e Stati membri

Il presente accordo non preclude la conclusione, successivamente alla sua entrata in vigore, di accordi bilaterali fra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America conformi al presente accordo.

Articolo 15

Designazioni e notificazioni

1. Se a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b) è designato un ministero diverso da quello della giustizia, l'Unione europea notifica agli Stati Uniti d'America tale designazione anteriormente allo scambio di strumenti scritti tra gli Stati Uniti d'America e gli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

2. Previe reciproche consultazioni su quali siano le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale da designare conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, le parti contraenti si notificano, anteriormente allo scambio di strumenti scritti tra gli Stati membri e gli Stati Uniti d'America previsto all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, le autorità nazionali da esse designate. Per gli Stati membri che non hanno concluso un trattato di assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea notifica agli Stati Uniti d'America, anteriormente a tale scambio, l'identità delle autorità centrali di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

3. Le parti contraenti si notificano le eventuali limitazioni invocate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, anteriormente allo scambio di strumenti scritti tra gli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 e gli Stati Uniti d'America.

Articolo 16

Applicazione territoriale

1. Il presente accordo si applica:

a) agli Stati Uniti d'America;

b) in relazione all'Unione europea:

— agli Stati membri,

— ai territori le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro o ai paesi che non sono Stati membri nei cui confronti uno Stato membro ha obblighi diversi rispetto alle relazioni esterne, concordati tra le parti contraenti con uno scambio di note diplomatiche debitamente confermate dallo Stato membro pertinente.

2. Ciascuna delle parti contraenti può denunciare l'applicazione del presente accordo al territorio o al paese al quale è stata estesa ai sensi del paragrafo 1, lettera b), mediante preavviso scritto di sei mesi all'altra parte per via diplomatica, con debita conferma dello Stato membro pertinente e degli Stati Uniti d'America.

Articolo 17

Riesame

Le parti contraenti stabiliscono di procedere ad un riesame comune del presente accordo al massimo cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Il riesame riguarda in particolare l'attuazione pratica dell'accordo e può vertere anche su questioni quali le conseguenze dell'ulteriore evoluzione registrata nell'Unione europea sul tema oggetto del presente accordo.

Articolo 18

Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno successivo al terzo mese dalla data in cui le Parti contraenti si sono scambiate gli strumenti a conferma dell'espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie. Detti strumenti indicano inoltre l'avvenuto completamento dell'iter previsto all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

2. Ciascuna delle parti contraenti può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento mediante notificazione scritta all'altra parte; tale denuncia prende effetto sei mesi dopo la data in cui è stata notificata.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo

Fatto a Washington D.C., addì venticinque giugno duemilatre in duplice esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Por la Unión Europea

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Voor de Europese Unie

Pela União Europeia

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

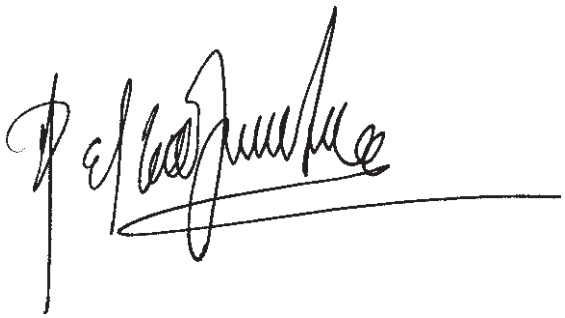

Por los Estados Unidos de América

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les États-Unis d'Amérique

Per gli Stati Uniti d'America

Voor de Verenigde Staten van Amerika

Pelos Estados Unidos da América

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

På Amerikas förenta staters vägnar

Nota esplicativa relativa all'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America

La presente nota rispecchia le intese tra le parti contraenti per l'applicazione di talune disposizioni dell'accordo sull'assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (in seguito «accordo»).

Articolo 8

Per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria alle autorità amministrative ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, la prima frase dell'articolo 8, paragrafo 1, impone l'obbligo di concedere l'assistenza giudiziaria alle autorità amministrative federali statunitensi richiedenti e alle autorità amministrative nazionali degli Stati membri richiedenti. A norma della seconda frase di tale paragrafo l'assistenza giudiziaria può essere concessa anche ad altre autorità amministrative, non federali o locali. L'applicazione di detta disposizione è lasciata alla discrezionalità dello Stato richiesto.

Le parti convengono che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, prima frase, l'assistenza giudiziaria sia concessa ad una autorità amministrativa richiedente che, al momento della richiesta, sta procedendo a indagini o svolgendo procedimenti nell'intento di perseguire penalmente un comportamento o di rinviare il caso alle competenti autorità preposte all'azione penale, in conformità del mandato conferitole per legge, come illustrato più in dettaglio qui di seguito. Il fatto che, al momento della richiesta, si prenda in considerazione il rinvio ai fini dell'azione penale non esclude che detta autorità possa chiedere sanzioni diverse da quelle penali. Pertanto l'assistenza giudiziaria ottenuta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, può portare l'autorità amministrativa richiedente alla conclusione che non sia appropriato chiedere l'azione penale o il rinvio all'autorità penale. Queste eventuali conseguenze lasciano impregiudicato l'obbligo delle parti contraenti di fornire assistenza ai sensi di detto articolo.

Tuttavia l'autorità amministrativa richiedente non può ricorrere all'articolo 8, paragrafo 1, per chiedere assistenza giudiziaria quando non sono presi in considerazione l'azione penale o il rinvio, né nei casi in cui il comportamento su cui s'indaga non è passibile, a norma della legge dello Stato richiedente, di sanzioni penali o di rinvio.

L'Unione europea rammenta che, per quanto la riguarda, la materia dell'accordo rientra nelle disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea e che l'accordo è concluso nell'ambito di tali disposizioni.

Articolo 9

L'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), mira ad assicurare che si possa rifiutare l'assistenza adducendo motivi di protezione dei dati solo in casi eccezionali. Tale situazione potrebbe presentarsi se, una volta ponderati gli interessi importanti in gioco nella fattispecie (da un lato, l'interesse pubblico, compresa la buona amministrazione della giustizia e, dall'altro, l'interesse della vita privata), la comunicazione dei dati specifici chiesti dallo Stato richiedente creasse difficoltà talmente gravi da rientrare per lo Stato richiesto tra i motivi di interessi essenziali che giustificano il rifiuto. Lo Stato richiesto non può quindi applicare in maniera ampia, tassativa o sistematica i principi della protezione dei dati per rifiutare la cooperazione. Pertanto, il fatto che lo Stato richiedente e lo Stato richiesto abbiano sistemi diversi per tutelare la riservatezza dei dati (ad esempio, il fatto che lo Stato richiedente non disponga dell'equivalente del garante della riservatezza dei dati) o ricorrano a mezzi diversi per tutelare i dati personali (ad esempio, il fatto che lo Stato richiedente, per tutelare la riservatezza o l'esattezza dei dati personali comunicati dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge, usi mezzi diversi dalla cancellazione) non può, in quanto tale, essere imposto come condizione supplementare a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 14

L'articolo 14 dispone che l'accordo non preclude la conclusione, successivamente alla sua entrata in vigore, di accordi bilaterali sull'assistenza giudiziaria tra uno Stato membro e gli Stati Uniti d'America conformi all'accordo.

Qualora le misure previste nell'accordo creino difficoltà operative per gli USA e per uno o più Stati membri, tali difficoltà dovrebbero essere risolte in primo luogo, se possibile, mediante consultazioni tra lo Stato membro o gli Stati membri interessati e gli Stati Uniti d'America o, se del caso, mediante le procedure di consultazione previste nell'accordo. Se non fosse possibile risolvere tali difficoltà operative per il solo tramite delle consultazioni, sarebbe conforme all'accordo prevedere per futuri accordi bilaterali tra lo Stato membro dell'UE e gli Stati Uniti d'America un meccanismo alternativo realizzabile sul piano operativo che soddisfacesse gli obiettivi della disposizione specifica che ha dato luogo alle difficoltà.